

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 26 del 15/07/2020

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

**TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI**
(decreto ministeriale)

**CORRISPETTIVI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI VALIDI PER LA LOTTERIA SCONTRINI**
(modifiche alla memorizzazione e invio telematico)

COSTO DELLA BUROCRAZIA ITALIANA
(studio della Confcommercio)

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
(novità normative)
(chiarimenti INPS)

TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE PROCESSI PRODUTTIVI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE decreto ministeriale

E' già stato registrato dalla Corte dei Conti ma è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico finalizzato a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Digital Trasformation), come previsto dall'articolo 29 comma 5 e seguenti del Decreto Legge 34/2019 (più noto come decreto "Crescita") convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, illustrato nelle ns. precedenti comunicazioni.

Vengono definiti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo, di innovazione dell'organizzazione ovvero di progetti di investimento basati sulle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0, nonché sulle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Le risorse stanziare ammontano a 100 milioni di euro, con una riserva del 25% per i progetti presentati da micro e piccole imprese e per i progetti congiunti, nonché del 5% per le PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso del rating di legalità.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese con un volume di ricavi, risultante dall'ultimo esercizio chiuso, pari ad almeno 100 mila euro e che dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati.

Le imprese devono operare prevalentemente nel settore del commercio, del turismo, in quello manifatturiero e dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, svolgendo le attività economiche presenti nell'allegato 1 del decreto.

Le PMI possono presentare progetti congiuntamente, purché in numero non superiore a dieci, attraverso l'adesione ad un Contratto di Rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione come il Consorzio e l'Accordo di Partnership.

In caso di progetto congiunto, il requisito dei 100.000 euro di ricavi dovrà essere calcolato sommando i ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti partecipanti.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto, le imprese partecipanti all'aggregazione devono obbligatoriamente prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione (nel quale rientrano gli EDI Confcommercio) di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, che assume il ruolo di referente e rappresentante nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, sia per la corretta esecuzione del progetto, sia per l'erogazione delle agevolazioni.

Progetti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi mediante l'implementazione di:

1. tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation,

integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics)

2. tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
 - all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori
 - al software
 - alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio
 - ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things).

Tipologie dei progetti

a) innovazione nell'organizzazione: applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa.

Sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali;

b) innovazione di processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software).

Sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'utilizzo di sistemi molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali;

c) investimento: il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie abilitanti come previste dal Piano Impresa 4.0 e di tecnologie digitali di filiera, di cui al comma 6 dell'art. 29 della Legge n. 58/2019.

Spese ammissibili

Per quanto riguarda i progetti di innovazione di processo e di innovazione nell'organizzazione, sono ammissibili i seguenti costi:

- 1) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- 2) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione;
- 3) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
- 4) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Il calcolo dei costi ammissibili avviene sulla base della “opzione semplificata”.

I costi di cui alle lettere b, c, e d, sono ammessi sulla base di un tasso forfettario pari al 40 per cento dei costi diretti ammissibili per il personale di cui alla lettera a.

Relativamente ai progetti d’investimento sono ammissibili i seguenti costi:

- 1) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell’impresa;
- 2) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;
- 3) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili;
- 4) costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
- 5) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all’art. 4, comma 2 del decreto (progetti congiunti), nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.

Per i “progetti d’investimento” il calcolo dei costi avviene in via ordinaria in base al loro valore reale, pertanto non viene utilizzata l’opzione semplificata (valida solo per i progetti d’innovazione di processo e nell’organizzazione).

Agevolazioni concedibili

I progetti devono avere un importo di spesa non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 € essere avviati in data successiva alla presentazione della domanda agevolativa ed essere ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni.

In caso di progetti congiunti, ciascuna impresa deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.

L’agevolazione concessa è pari al 50% dei costi ammissibili, di cui il 10% con contributo a fondo perduto e il 40% come finanziamento agevolato da restituire, senza interessi, in un massimo di 7 anni.

Procedura

Il soggetto gestore della misura è Invitalia.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

I termini di apertura e le modalità di presentazione e valutazione delle domande saranno definite con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.

Riferimenti: -decreto Mise di attuazione dell’articolo 29, comma 5 e segg. del decreto-legge n. 34/2019.
-decreto-legge n. 34 del 30/04/2019 (G.U. n. 100 del 30/04/2019);
-legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 (S.O. n. 26 G.U. n.151 del 29/06/2019).

CORRISPETTIVI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI VALIDI PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
modifiche alla memorizzazione e trasmissione telematica

Al fine di far fronte alle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid19, il "Decreto Rilancio" ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, sono stati modificati i termini di adeguamento graduale all'obbligo in argomento da parte degli esercenti al dettaglio e attività assimilate, portando la scadenza ultima, dal 1°luglio 2020 al 1° gennaio 2021 (articolo 140); inoltre, è stato prorogato al 1° gennaio 2021 anche l'entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi (articolo 141).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha adeguato i termini in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria.

Pertanto, l'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi esclusivamente nel rispetto dell'allegato tecnico denominato "*TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI 5 – versione 7.0 - marzo 2020*", ora decorre dal **1° gennaio 2021**.

Vengono, inoltre, adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche (allegate al presente provvedimento) di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

Altresì, recependo le indicazioni prospettate dalla Confcommercio, l'Amministrazione finanziaria ha aggiornato l'allegato tecnico denominato "*Allegato - Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 - giugno 2020*", modificando la descrizione di alcuni campi del tracciato ma lasciandone invariata la struttura.

È stato, infine, modificato l'allegato tecnico denominato "*Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria*", al fine di classificare alcune altre modalità di pagamento come "*Non Riscosso*".

Riferimenti: provvedimento direttore Agenzia Entrate del 30/06/2020.

COSTO DELLA BUROCRAZIA ITALIANA

studio Confcommercio.

Tra il 2009 e il 2018 persi 70 miliardi di Pil.

Inefficienze e scarsa qualità dei servizi erogati impattano sulla crescita del nostro Paese con una perdita di circa 70 miliardi e, nel confronto internazionale, su 36 Paesi OCSE, fanno scivolare l'Italia al terzultimo posto passando dalla 20esima alla 33esima posizione: questi, in sintesi, i risultati di un'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sulla qualità della burocrazia e il suo impatto sulla crescita economica del Paese.


Le valutazioni sulla qualità della burocrazia nella comparazione internazionale sono ricavate dal Quality of Government Index dell'Università di Goteborg, indicatore composto da tre pilastri: livello di corruzione, caratteristiche della legislazione e osservanza della legge, qualità della burocrazia in senso stretto.

Quindi è un indice che, oltre alle singole procedure burocratiche, dà conto anche dei loro effetti sui comportamenti e le performance dei legislatori e dei cittadini.

Il risultato (Fig. 1) è che non solo siamo piuttosto distanti dalle migliori posizioni ma, cosa ancora più grave, scendiamo in graduatoria con il passare del tempo.

Su 36 paesi OCSE, l'Italia scivola dalla mediocre 26^a posizione del 2000 alla pessima 33^a, terz'ultima, del 2018. Il livello della qualità della burocrazia è dunque ben lontano dallo standard dei migliori tra le economie avanzate.

Fig. 1 – Il Quality of Government Index nei paesi OCSE (min 0 max 1)




Fonte: elaborazione Ufficio Studi Confcommercio su dati UoG - QoGI

Tutto questo ha probabilmente a che fare anche con i ritardi del nostro Paese sull'innovazione tecnologica e sul capitale umano della P.A., con inevitabili ricadute negative sulle performance della burocrazia e, conseguentemente, con un pesante impatto sulla crescita.

Come apparirebbe, dunque, il prodotto lordo italiano se nel passato si fosse consolidata una burocrazia più efficace ed efficiente, per esempio ai livelli dei migliori tra i Paesi OCSE?

Se l'Italia avesse, ad esempio, la stessa qualità dell'amministrazione della Germania, tra il 2009 e il 2018 la crescita cumulata sarebbe stata del 6,2% invece del 2,3% e il livello del prodotto lordo sarebbe più elevato di circa 70 miliardi di euro (Fig. 2).

Fig. 2 – Impatto sulla crescita di lungo termine



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati UoG - QoGI, ISTAT e Banca d'Italia

Con una migliore burocrazia si avrebbero, inoltre, evidenti benefici anche per i conti pubblici.

Infatti, una maggiore crescita del Pil genererebbe maggiori entrate, minore disavanzo e, dunque, minore debito sia come dimensione dello stock, sia in rapporto al Pil.

In conclusione, ci sono ampi margini per migliorare il benessere economico del Paese e questo si può fare con strategie che non richiedono maggiori risorse o ricette fantasiose: una delle più profittevoli e di lungo termine consiste semplicemente nel migliorare la qualità della pubblica amministrazione.

Ufficio Studi Confcommercio.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA novità normative e chiarimenti INPS

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con riferimento alla cassa integrazione in deroga, l'INPS illustra le novità apportate, unitamente alle successive modifiche recate dal decreto-legge n. 52/2020.

CIGD: ulteriore periodo di integrazione - modifiche ex D.L. n. 52/2020

Il novellato articolo 22 prevede che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente (fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle).

Per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell'articolo 22 del D.L. n. 18/2020, nel testo novellato si precisa che sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti, essendo stata soppressa la dispensa dall'accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza a provvedimenti d'urgenza.

Destinatari

- Datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi;
- aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (ad es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo con forza occupazionale superiore ai 50 dipendenti nel semestre precedente).

Lavoratori beneficiari

- Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020;

- in caso di trasferimento di azienda o cambio appalto si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro;
- per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono ammesse al trattamento in deroga tutte e tre le tipologie previste nel D.Lgs. n 81/2015;
- lavoratori intermittenti occupati alla data del 25 marzo 2020, secondo i criteri illustrati nella circolare n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

CIGD a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020.

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGD potranno presentare domande, autonome o integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti.

CIGD “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto.

L’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020 prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.

Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa relativi alle ulteriori cinque settimane devono trasmettere la richiesta direttamente all’Istituto che – verificata la presenza del decreto regionale e constatati il rispetto dei limiti di spesa e dei requisiti fissati dalla norma - provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.

I datori di lavoro con unità produttive site nei territori della ex zona “gialla” e “rossa”, ed i lavoratori ivi residenti o domiciliati, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto devono completare il periodo di competenza regionale.

I datori di lavoro multilocalizzati dovranno rivolgersi al Ministero del lavoro per il completamento delle nove settimane laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori, mentre i datori di lavoro non multilocalizzati dovranno presentare domanda alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.

Ulteriore periodo di CIGD

Solo i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ovvero ventisette complessive (22 + 5) per le c.d. zone rosse e diciotto complessive (13 + 5) per le c.d. regioni gialle, possono accedere all’ulteriore tranche di quattro settimane.

Istruzioni operative e modalità di pagamento

- Le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande;
- le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Criteri di calcolo delle settimane

Con un successivo messaggio, l'Istituto ha chiarito che, ai fini della quantificazione delle settimane di CIGD concesse dalle Regioni, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse si collochino per le 9 settimane all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate).

Saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.

Accesso alle ulteriori quattro settimane

Con riferimento all'accesso alle ulteriori quattro settimane - che, come anticipato, è circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5) - l'INPS precisa che, ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate - assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale - si valuteranno ordinariamente le cinque settimane che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020, sono di esclusiva pertinenza dell'Istituto.

Riferimenti: -circolare Inps n. 86 del 15/07/2020;
-messaggio Inps n. 2825 del 15/07/2020.